



**CLUB ITALIANO AMATORI BOVARI SVIZZERI**



## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DELEGAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI**

### *Costituzione e scopi*

**Art. 1** - Il presente Regolamento d'Attuazione delle Delegazioni Regionali e Delegazioni Provinciali viene stilato in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1 e 2 dello Statuto Sociale del C.I.A.B.S. allo scopo di una diffusione capillare in campo nazionale e per la massima valorizzazione delle razze tutelate dalla Società. La loro costituzione e attuazione è di competenza del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. in virtù di un regolamento interno del Club. Il presente regolamento, armonizzato con lo Statuto del C.I.A.B.S. è stato approvato dal assemblea generale dei soci del C.I.A.B.S. nella sua riunione del 18/02/2006.

Essendo un Regolamento interno al Club, la cui competenza per Statuto è demandata al Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S., da tale data la sua applicazione è immediata, salvo diversa approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci del C.I.A.B.S alla quale verrà sottoposto alla prima occasione utile.

**Art. 2** - Le Delegazioni Regionale e le Delegazioni Provinciali si occupano, qualora costituite, di tutte le razze appartenenti e sotto la tutela del C.I.A.B.S. ,funzionano ed operano in base al presente Regolamento d'Attuazione approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del C.I.A.B.S

**Art. 3** - Ogni Delegazione fa parte integrante del Club Italiano Amatori Bovari Svizzeri e ne riconosce lo Statuto al quale non può apportare alcuna modifica o integrazione.

**Art. 4** - Ogni Delegazione Regione o Provinciale mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze ad essa appartenenti, nonché a potenziarne la selezione e l'allevamento in piena armonia con il C.I.A.B.S.. al quale possono proporre, per l'approvazione, la programmazione delle attività, la scelta dei Giudici per le speciali e raduni e quant'altro promuova la divulgazione e l'informazione delle razze di cui si occupano.

### *Soci*

#### *Rapporto Associativo, Voto in Assemblea*

**Art. 5** - Possono essere Soci delle Delegazioni tutti quei cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse per il miglioramento delle razze di cui la Delegazione si occupa.

I Soci si dividono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Esteri.

I loro diritti e doveri nei confronti della Delegazione sono uguali.

I Soci Sostenitori sono coloro che in forma spontanea decidono di versare la propria quota associativa in misura maggiore di quella prevista per i soci Ordinari ed Esteri in segno di un tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività della Delegazione.

La quota associativa sarà stabilita sempre dall'Assemblea Generale dei soci del C.I.A.B.S.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.

Le Delegazioni hanno la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. la nomina a Soci Onorari di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che la Delegazione o l'Associazione C.I.A.B.S. stabiliranno, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra la Delegazione, Associazione C.I.A.B.S. ed i propri soci e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalle stesse promosse.

**Art. 6** - Per far parte in qualità di Socio di una Delegazione e di conseguenza del C.I.A.B.S. occorre avanzare domanda scritta e firmata, ed indirizzata al Presidente del Club Italiano Amatori bovini Svizzeri. In tale domanda, oltre ad essere specificato di voler appartenere ad una determinata Delegazione deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare il Regolamento d'Attuazione delle Delegazioni, nonché le norme dello Statuto Sociale del C.I.A.B.S. e la disciplina relativa e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. e dalla Assemblea Generale dei Soci del C.I.A.B.S.

Su ciascuna domanda decide a maggioranza il Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S., sentito eventualmente il parere preventivo e non vincolante del Consiglio Direttivo della Delegazione di cui il nuovo socio ha fatto domanda.

In caso di mancato accoglimento da parte del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S., dovrà esserne data comunicazione al richiedente mediante lettera raccomandata.

Avverso il diniego di adesione, così come stabilito all'art. 5 dello statuto del C.I.A.B.S., è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che avrà cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

In sintonia con l'art. 5 dello Statuto del C.I.A.B.S., le domande di ammissione a socio di una o più Delegazioni, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S., possono essere istruite, valutate e deliberate solamente dal Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. neoletto.

**Art. 7** - Ogni Socio di una determinata Delegazione può essere iscritto a più Delegazioni.

Di tutti i Soci di Delegazione sarà tenuto un elenco aggiornato presso la Segreteria del C.I.A.B.S.

**Art. 8** - Gli associati che perdono la qualità di Socio del C.I.A.B.S. perdono automaticamente il diritto di rimanere Soci della Delegazione cui sono iscritti. E' consentito essere Soci del C.I.A.B.S. e non iscriversi ad una Delegazione ma non viceversa.

**Art. 9** - L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

**Art. 10** - La qualità di socio della Delegazione si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 9
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. successivamente al primo marzo di ogni anno,
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci del C.I.A.B.S., su proposta del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S., così come previsto dall'art. 8 comma C dello Statuto del C.I.A.B.S. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non esonerato dagli impegni assunti.

**Art. 11** – Così come stabilito all'art. 9 dello statuto del C.I.A.B.S. e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento, l'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Tutti i soci maggiorenni della Delegazione, in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, dispongono del diritto di voto per la nomina degli organi direttivi della Delegazione, per l'approvazione del programma generale della Delegazione da proporre al C.I.A.B.S. e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno durante l'Assemblea Generale dei Soci di Delegazione

### ***Organi Sociali***

**Art. 12** - Organi Sociali delle Delegazioni Regionali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci della Delegazione Regionale.
- b) Il Presidente della Delegazione Regionale.
- c) Il Consiglio Direttivo della Delegazione Regionale.
- d) Comitato dei proboviri
- e) Collegio sindacale

### ***Assemblea Generale dei Soci***

**Art. 13** - L'Assemblea Generale è composta dai Soci della Delegazione Regionale in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse due deleghe per persona.

Le deleghe devono essere depositate dal Socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro Socio.

Non è ammesso il voto per posta.

**Art. 14** - L'Assemblea Generale dei Soci di Delegazione Regionale è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

**Art. 15** - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno, entro il mese di marzo, in una località del territorio nazionale stabilita dal Presidente di Delegazione di sua competenza. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data e luogo, allorché lo ritenga necessario il Presidente della Delegazione. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

**Art. 16** - L'Assemblea Generale dei Soci di Delegazione ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della Delegazione da proporre al C.I.A.B.S.;
- b) sulle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo delle Delegazioni esclusa l'elezione del Presidente;
- c) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. o dell'Assemblea Generale dei Soci del C.I.A.B.S

### ***Consiglio Direttivo***

**Art. 17** - Il Consiglio di una Delegazione è composto:

- dal Presidente,
- da almeno quattro Consiglieri,
- da un Consigliere di collegamento nominato dal Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S

I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci della Delegazione.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

**Art. 18**- Il Consiglio di Delegazione ha il compito di attuare gli scopi per cui la Delegazione è stata attuata in piena armonia con il C.I.A.B.S. al quale sottopone per l'approvazione il programma delle attività. Il Consiglio provvede, altresì, nella sua prima riunione, alla nomina del Presidente, e Vice Presidente di Delegazione e di un Segretario. Il Presidente e Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri. Il Segretario può anche non essere membro del Consiglio.

**Art. 19** - Il Consiglio di Delegazione si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio Direttivo di Delegazione.

### ***Il Presidente***

**Art. 20** - Il Presidente ha la rappresentanza della Delegazione nei rapporti interni, esterni e con il C.I.A.B.S.; vigila e cura perché siano attuate le norme statutarie del C.I.A.B.S, le norme del presente Regolamento d'Attuazione, le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea sia della Delegazione che del C.I.A.B.S.

### *Il Consigliere di Collegamento*

**Art. 21** - Il Consigliere di Collegamento, è nominato dal Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. e decade per revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S.. Il Consigliere di Collegamento ha il compito di relazionare il Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S sull'andamento della Delegazione almeno una volta l'anno entro il mese di Dicembre.

### *Il Segretario*

Art. 22 – Il segretario di Delegazione, può essere anche non membro del Consiglio Direttivo di Sezione, ma deve essere socio della Delegazione.

La sua elezione viene effettuata dal Consiglio Direttivo di Delegazione.

Compito del segretario è quello di coadiuvare il Presidente di Delegazione nell'amministrazione della Delegazione, del quale dovrà seguirne gli indirizzi.

A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano i compiti che il Presidente di Sezione potrà delegare al segretario:

- redazione e conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo di Delegazione che dovranno essere letti dal Presidente di Delegazione nella riunione successiva,
- tenuta e redazione delle scritture contabili relative alle entrate ed uscite della Delegazione. In caso di pagamento fatture a carico della Delegazione, che dovranno sempre essere contenute nei limiti della dotazione di cassa
- redazione del bilancio consuntivo di Delegazione che, approvato dal Consiglio Direttivo di Delegazione e dall'assemblea di delegazione, dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del C.I.A.B.S.

### *Varie*

**Art. 23** - Tutte le cariche sociali in seno alle Delegazioni sono gratuite e hanno la stessa durata di quella del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. - Qualora durante il loro mandato venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri di Delegazione questi verranno sostituiti dall'Assemblea Generale dei Soci di Delegazione nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.

**Art. 24** - La disponibilità di cassa delle Delegazioni sono contenute in un fondo di dotazione il quale è costituito :

- a) dall'apporto volontario dei Soci della Delegazione;
- b) dal sostegno dei non soci appassionati di una razza;
- c) dalle somme messe a disposizione dal Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S;

da tutti i proventi di natura pubblicitaria, promozione o di altro titolo ma che non sia in contrasto con contratti pubblicitaria già decisi dal Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S., e che comunque siano destinati al finanziamento della Delegazione ed al raggiungimento degli scopi per cui le stesse sono state attuate.

**Art. 25** - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili i membri del Consiglio di Delegazione.

**Art. 26** - Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Delegazione Regionale, è tenuto ad osservare le norme contenute nello Statuto Sociale del C.I.A.B.S, e nel presente Regolamento d'Attuazione, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S e della Delegazione, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.

Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale al C.I.A.B.S o alla Delegazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri del C.I.A.B.S - Il provvedimento disciplinare a carico di un Socio di Delegazione seguirà l'iter previsto dallo Statuto Sociale del C.I.A.B.S

### ***Modifiche***

**Art. 27** - Il presente Regolamento d'Attuazione delle Delegazioni, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci del C.I.A.B.S entra definitivamente in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica può essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci del C.I.A.B.S.

Tutela e Vigilanza

**Art. 28** - Al C.I.A.B.S vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza e il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni allo Statuto del C.I.A.B.S ed al presente Regolamento d'Attuazione, di nominare un "Commissario ad Acta", a sciogliere le Delegazioni, gli organi sociali o nominare un "Commissario Straordinario" con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

**Art. 29** - Per quanto non previsto nel presente Regolamento d'Attuazione si fa riferimento alle norme statutarie vigenti previste dallo Statuto Sociale del C.I.A.B.S